

Associazione Generale Italiana dello Spettacolo

COSTITUITA IL 7 DICEMBRE 1945 – SEDE SOCIALE ROMA, VIA DI VILLA PATRIZI, 10



Roma, 19 marzo 2015

Circolare n. 26

**Al Vicepresidente e ai Componenti
l'Ufficio di Presidenza AGIS**

**Alle Associazioni, alle Federazioni,
alle Fondazioni**

Agli Enti ed Organismi Affiliati

**Alle Unioni/Delegazioni Regionali
e interregionali AGIS**

Alle Sezioni Anec

Loro Sedi

Oggetto: D.lgs. 4 marzo 2015 n. 22 - Riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali.

Trasmettiamo il testo del d.lgs. n. 22/2015 (pubblicato in "Gazz. Uff." n. 54 del 6 marzo 2015), entrato in vigore il 7 marzo scorso, contenente disposizioni per il riordino della normativa in materia di ammortizzatori sociali in caso di disoccupazione involontaria e di ricollocazione dei lavoratori disoccupati, in attuazione della l. 10 dicembre 2014, n. 183.

Disciplina della Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)

Il Decreto istituisce, con decorrenza dal 1° maggio 2015, una indennità mensile di disoccupazione denominata "Nuova prestazione di Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI)", che sostituisce le prestazioni di ASpI e mini-ASpI, avente la finalità di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori con rapporto di lavoro subordinato che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione.

Sono destinatari della NASpI tutti i lavoratori dipendenti, con esclusione dei dipendenti a tempo indeterminato delle pubbliche amministrazioni e

gli operai agricoli a tempo determinato o indeterminato cui si applica una specifica normativa.

La NASpI è riconosciuta ai lavoratori che abbiano perduto involontariamente la propria occupazione e che abbiano i requisiti elencati all'art. 3, co. 1, del Decreto. La prestazione è riconosciuta anche ai lavoratori che abbiano rassegnato le dimissioni per giusta causa e nei casi di risoluzione consensuale del rapporto di lavoro intervenuta nell'ambito della procedura di conciliazione di cui all'art. 7, l. n. 604/1966, come modificato dall'art. 1, co. 40, l. n. 92/2012.

Per accedere all'indennità di disoccupazione, il lavoratore deve avere almeno 13 settimane di contribuzione nei 4 anni precedenti l'inizio del periodo di disoccupazione e almeno 30 giornate di lavoro effettivo, a prescindere dal minimale contributivo, nei 12 mesi precedenti la disoccupazione.

L'art. 4 del Decreto detta i criteri per il calcolo della misura della prestazione di disoccupazione. Il periodo di riferimento per il conteggio della retribuzione media mensile è fissato nei quattro anni precedenti la disoccupazione. Tali regole valgono anche per il personale artistico con rapporto di lavoro subordinato (art. 13).

L'art. 5 definisce la durata della NASpI in misura pari alla metà delle settimane di contribuzione degli ultimi quattro anni, precisando che nel calcolo delle settimane di contribuzione non sono computati i periodi contributivi che hanno già dato luogo all'erogazione di altre prestazioni di disoccupazione. A decorrere dal 2017, la NASpI sarà invece corrisposta per un massimo di 78 settimane.

Tra le altre disposizioni del decreto in materia di NASpI si segnalano gli artt. 9 e 10 riguardanti la compatibilità della prestazione con un nuovo rapporto di lavoro e la cumulabilità con il relativo reddito.

Indennità di disoccupazione per i lavoratori con rapporto di collaborazione coordinata (DIS-COLL)

Il Decreto, all'art. 15, disciplina una nuova prestazione di tutela del reddito per i collaboratori coordinati e continuativi, anche a progetto, per tutto il 2015. Si tratta di un trattamento specifico per questa categoria di lavoratori e diverso da quello destinato ai lavoratori subordinati.

La norma regola i requisiti di accesso all'indennità, le modalità di calcolo dell'importo e la durata del trattamento. Diversamente dalla NASpI, non è previsto l'accredito di contributi figurativi.

Assegno di disoccupazione – ASDI

Il Decreto istituisce, a decorrere da maggio 2015, in via sperimentale per l'anno in corso, l'ASDI, avente la funzione di fornire una tutela di sostegno al reddito ai lavoratori che siano ancora disoccupati al termine del periodo di fruizione della NASpI e si trovino in una condizione economica di bisogno.


L'art. 16 del Decreto determina l'importo e le modalità di erogazione dell'assegno, nonché le condizioni cui è subordinato il godimento della prestazione assistenziale.

Contratto di ricollocazione

L'art. 17 prevede, per il soggetto in stato di disoccupazione, il diritto di ricevere un servizio di assistenza intensiva nella ricerca del lavoro attraverso la stipulazione del contratto di ricollocazione. Il diritto è subordinato ad alcune condizioni, indicate nello stesso articolo.

Nel riservarci di trasmettere ulteriori informazioni sugli argomenti sopra trattati anche in relazione alle disposizioni attuative che dovessero essere emanate, porgiamo i migliori saluti.

Il Presidente
(Carlo Fontana)

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Carlo Fontana', is written over a light blue rectangular background. A horizontal line is drawn below the signature.

All.to